Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 febbraio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 28 FEBBRAIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1981. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 3 febbraio 1981. — **S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « 5 % » (delibera 15 maggio 1962) sorteggiate il 29 gennaio 1981. — **S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « 6 % » sorteggiate il 29 gennaio 1981. — **S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « 5 % » (delibera 22 aprile 1964) sorteggiate il 29 gennaio 1981. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario, in Roma:** Estrazione di cartelle fondiarie. — **Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo:** Obbligazioni e cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1981. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 1976-1986 » sorteggiate il 10 febbraio 1981. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (delibera 27 aprile 1973). — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (delibera 4 maggio 1966). — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni « AB/78 - 12 % » — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni « V/77 - 12 % ». — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 9 febbraio 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 6 % - 1968-1988 » sorteggiate il 4 febbraio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1978-1998 » sorteggiate il 4 febbraio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 4 febbraio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1977-1997 » sorteggiate il 4 febbraio 1981. — **Fontana - Gruppo ceramiche, società per azioni, in Rubiera (Reggio Emilia):** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni « Fondiarie edilizie » ed « OO.PP. » sorteggiate il 30 gennaio 1981 e cartelle « fondiarie » ed « agrarie » e obbligazioni « OO.PP. » sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Estrazione di obbligazioni. — **Cartiere Fedrigoni & C., società per azioni (già Cartiera di Arco, S.p.a.), in Arco (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1981. — **Istituto di credito fondiario della Toscana, sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 febbraio 1981. — **Istituto di credito fondiario della Toscana, sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1981. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12, 13 e 16 febbraio 1981. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1967 » sorteggiate il 20 febbraio 1981. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1987 » sorteggiate il 12 gennaio 1981. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 febbraio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 febbraio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 febbraio 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sortegiate il 9 febbraio 1981. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni (D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7) sorteggiate il 29 gennaio 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, sezione credito fondiario, in Torino:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni fondiarie, agrarie, opere pubbliche sorteggiate nei mesi di gennaio e febbraio 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1981.

Determinazione del contingente di personale messo a disposizione della provincia autonoma di Bolzano, già dipendente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, *fino a quando non sarà diversamente disposto* con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge della provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 1980, n. 21, concernente l'inquadramento del personale delle sedi periferiche di Bolzano della Cassa per il credito alle imprese artigiane e dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto l'art. 2 di detta legge provinciale 20 giugno 1980, n. 21, il quale prevede l'inquadramento nei ruoli della provincia di Bolzano del personale in servizio presso la sede periferica di Bolzano del soppresso Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, trasferito, previo consenso, alla provincia stessa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017;

Considerata l'esigenza di determinare il contingente di personale del soppresso Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, da trasferire alla provincia autonoma di Bolzano per il successivo inquadramento nei ruoli della Provincia stessa;

Vista l'istanza con la quale il personale esprime il proprio assenso al trasferimento nei ruoli della provincia autonoma di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 353, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), in servizio presso la sede periferica di Bolzano dell'ente stesso, da trasferire alla provincia autonoma di Bolzano, è costituito da una unità individuata nell'allegata tabella.

Art. 2.

Il trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 22 luglio 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Ministro per la funzione pubblica
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

(*Omissis*).

(1157)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1981.

Riconoscimento degli esperti autorizzati a rilasciare certificazioni relative ai controlli degli autoveicoli a temperatura controllata per i trasporti internazionali previsti dallo accordo A.T.P.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica di esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed appresso denominato accordo A.T.P.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, concernente il regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 149/CI/29 dell'8 febbraio 1980, con il quale viene nominata la commissione per l'autorizzazione delle stazioni di controllo ed il riconoscimento degli esperti A.T.P.;

Viste le domande presentate da:

1) Pietro Giammanco, via Montello 23, Alessandria, nato a Bagheria (Palermo) il 30 giugno 1928;

2) Enrico Pasino, strada statale n. 31 km 39,400, Mirabello Monferrato (Alessandria), nato ad Alessandria il 17 novembre 1918;

3) Gian Guido Pasino, via Cordara, 42, Alessandria, nato ad Alessandria il 1° gennaio 1946;

4) Denisio Peresano, viale Stazione, 54, Brescia, nato a Udine il 23 agosto 1943;

Visto il parere favorevole espresso dalla succitata commissione nella riunione del 18 dicembre 1980 a seguito dell'esame della documentazione tecnica allegata alle domande;

Decreta:

Art. 1.

I suddetti istanti sono nominati esperti autorizzati a rilasciare dichiarazioni di idoneità, corredate dalle certificazioni relative ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1 appendice 2 dell'accordo A.T.P., per la conseguente proroga di validità, da parte del Ministero dei trasporti, per un periodo di tre anni dell'attestato di conformità per i mezzi speciali già in servizio.

Art. 2.

Gli esperti nominati sono sottoposti al controllo della Direzione generale della motorizzazione civile e tenuti a rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali impartite ed a consentire le ispezioni dei funzionari della direzione suddetta.

Art. 3.

La nomina è revocabile in qualsiasi momento qualora vengano accertate irregolarità connesse con quanto prescritto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1981

(1190)

Il Ministro: FORMICA

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1981.

Nuove modalità d'impiego degli apparecchi Erhard-Schau per l'accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del testo unico 8 luglio 1924 che recepisce l'art. 3 dell'allegato *C* del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1922 con il quale è stata prevista l'adozione dell'apparecchio Erhard-Schau per la liquidazione dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1935, n. 690, con il quale sono state indicate le istruzioni per l'applicazione e l'uso del predetto misuratore;

Riconosciuta l'esigenza di snellire le procedure di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della liquidazione dell'imposta di fabbricazione sulla birra, è ammesso che l'accertamento sul mosto mediante l'apparecchio Erhard-Schau venga effettuato dal funzionario dell'UTIF in contraddittorio con il rappresentante della ditta attraverso la rilevazione del peso e della gradazione saccarometrica reale del liquido raccolto nei singoli vasi di controllo.

La predetta procedura può essere adottata a condizione che l'accertamento si riferisca ad una serie di cotte effettuate consecutivamente di cui l'ultima alla presenza del funzionario, in un periodo non superiore a 24 ore e per quantitativi di mosto corrispondenti alla normale produzione.

Per tenere conto delle perdite dovute all'evaporazione malgrado l'uso del disco di paraffina i pesi del liquido raccolto nei vasi di controllo devono essere aumentati di 10 grammi, ad eccezione di quello del saggio relativo alla cotta effettuata alla presenza del funzionario.

Oltre a dette rilevazioni sarà eseguito dal funzionario dell'UTIF, per la cotta cui ha presenziato e sempre in contraddittorio con la ditta, anche la determinazione del grado saccarometrico reale e del peso del mosto raccolto nel vaso di accertamento nonché il confronto tra tali dati e quelli corrispondenti del saggio di controllo ai fini della verifica della regolarità di funzionamento dell'apparecchio.

Le determinazioni dei gradi saccarometrici reali e dei pesi dei saggi di mosto raccolto nei vasi di accertamento relativi alle cotte di cui al 1° capoverso e svolto durante l'assenza del funzionario sarà eseguito a cura della ditta interessata la quale dovrà anche indicare in apposito registro, predisposto secondo il fac-simile allegato *A* e vidimato dall'UTIF, le misure effettuate su detti saggi nonché le letture alla staza in corrispondenza delle varie cotte.

Nel predetto registro saranno indicati anche i valori corrispondenti agli accertamenti effettuati secondo quanto stabilito al terzo comma.

Alla voce « note » del registro in questione dovrà essere precisato se le rilevazioni sul saggio di accertamento sono state effettuate dal funzionario UTIF.

Il funzionario UTIF trascriverà i dati relativi alle rilevazioni eseguite dalla ditta sul registro D 17 da tenersi per periodi mensili e da restituire all'UTIF unitamente alle dichiarazioni di lavoro con le attestazioni relative alle avvenute lavorazioni.

Art. 2.

Nel caso in cui per una medesima cotta si riscontrino differenze tra il peso eventualmente maggiorato come stabilito con l'art. 1 ed il grado saccarometrico reale rilevati sul mosto raccolto nel vaso di controllo e le corrispondenti misure effettuate sul saggio di accertamento saranno assunti ai fini della liquidazione dell'imposta i valori più favorevoli alla amministrazione finanziaria.

Art. 3.

La ditta è obbligata a rallentare la lavorazione e ad attendere il funzionario UTIF nel caso che tutti i vasi di controllo meno uno risultassero occupati dai saggi delle relative cotte.

Art. 4.

Qualora dal confronto tra i pesi del saggio di accertamento e quello raccolto nel vaso di controllo di cui al terzo comma dell'art. 1 risultassero differenze in valore assoluto superiori a 5 grammi per più di tre interventi consecutivi dovrà farsi ricorso, non oltre 24 ore dall'ultimo di detti interventi, all'accertamento secondo le norme emanate con decreto ministeriale 31 maggio 1935, n. 690, e si provvederà alla revisione dell'apparecchio Erhard-Schau ed alle successive prove tecniche per stabilire le condizioni di regolare funzionamento dell'apparecchio.

La riammissione ed effettuare l'accertamento fiscale attraverso i saggi di controllo sarà disposta dal dirigente dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sempreché per tre prove consecutive le differenze in valore assoluto tra i pesi dei saggi di accertamento e quelli dei corrispondenti saggi di controllo, misurati congiuntamente per ciascuna cotta, non superino il valore di 5 grammi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

ALLEGATO A

UTIF di . . . .

BIRRIFICIO: . . . . Località . . . .

Misuratore n. . . . .

RILEVAZIONI SUL SAGGIO DI ACCERTAMENTO

Numero e data della dichiarazione di lavoro	Numero progr. cotta	Indicaz. del contatore	Peso in grammi			Grado saccarom. apparente	Tempera-tura	Grado reale 17,5°C (1)	Letture alla staza	Note
			lordo	tara	netto					

(1) Apportare la correzione soltanto per misurazioni eseguite con il saccarometro.

(1189)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1981.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1980-31 agosto 1981, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del « Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35, e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 13 giugno 1980), col quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 18% per il periodo 1° settembre 1979-31 agosto 1980;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1980-31 agosto 1981;

Visti i tassi di interesse applicati dal 1° settembre 1980 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del « Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1980-31 agosto 1981, al 21% (ventuno per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(1187)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1981.

Disposizioni per l'anticipo della data di pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi, nonchè della tredicesima mensilità, a talune categorie di personale statale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 370, sesto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, numero 119;

Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito nella legge 3 febbraio 1978, n. 23;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1980, con il quale, in esecuzione delle disposizioni sopra richiamate, per esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, le sezioni di tesoreria provinciale e gli altri uffici pagatori dello Stato sono stati autorizzati ad iniziare il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonché della tredicesima mensilità al personale insegnante delle scuole materne ed elementari statali ed a quello amministrato dalle direzioni provinciali del tesoro con ruoli di spesa fissa con alcuni giorni di anticipo rispetto a quello fissato dalle norme vigenti;

Ritenuto che, per le medesime esigenze, occorre apportare talune modifiche alle date di inizio dei pagamenti indicate nel citato decreto ministeriale 18 marzo 1980, al fine di evitare che, per effetto della cadenza di giorni non lavorativi nel periodo previsto per i pagamenti stessi, venga a concentrarsi nello stesso giorno l'inizio del pagamento degli emolumenti a più di una categoria di personale;

Decreta:

Art. 1.

Le sezioni di tesoreria provinciale e gli altri uffici pagatori dello Stato sono autorizzati ad iniziare il pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi, nonché della tredicesima mensilità alle sottoelencate categorie di personale statale il giorno appresso indicato ovvero, qualora questo non sia lavorativo, il precedente giorno lavorativo:

1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 22 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 14 dicembre lo stipendio relativo allo stesso mese e la tredicesima mensilità;

2) personale amministrato dalle direzioni provinciali del tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 17 dicembre lo stipendio relativo allo stesso mese e la tredicesima mensilità.

Qualora il giorno 27 del mese e il giorno 19 del mese di dicembre siano festivi, l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti è anticipato, rispettivamente, al giorno 24 dello stesso mese e al giorno 16 del mese di dicembre;

3) restante personale statale: giorno 27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 19 dicembre lo stipendio relativo allo stesso mese e la tredicesima mensilità.

Art. 2.

I delegati alla riscossione ai sensi dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, possono riscuotere, presso le sezioni di tesoreria provinciali e gli altri uffici pagatori dello Stato, gli emolumenti di cui al precedente articolo, il giorno lavorativo precedente a quello stabilito dal medesimo articolo e possono iniziare nello stesso giorno i pagamenti agli aventi diritto.

Art. 3.

La disposizione di cui al punto 2) dell'art. 1 del presente decreto si applica anche nei confronti del personale delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni amministrato con ruoli di spesa fissa.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 marzo 1980, richiamato nelle premesse.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1188)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1981.

Assegnazione al comune di Salerno di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Salerno in data 30 luglio 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione a detto comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che il comune di Salerno è sede di stazione di soggiorno e turismo con notevole flusso turistico;

che nel comune ci sono numerosi ed importanti uffici a competenza ultraprovinciale quali, tra gli altri il tribunale amministrativo regionale, l'università degli studi, la corte di appello, la legione dei carabinieri;

che nell'ambito comunale hanno sede un posto di prima classe della seconda categoria e numerose aziende industriali e commerciali con rilevante numero di occupati;

che la situazione finanziaria del comune risulta caratterizzata da un movimento finanziario di eccezionale rilievo con incidenza pro-capite della spesa superiore alla media dei comuni di stessa classe;

Considerato che il comune di Salerno si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Salerno un segretario generale di classe 1ª/*A*.

Il prefetto di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 febbraio 1981

Il Ministro: ROGNONI

(1191)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3449/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce talune modalità di applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio di prodotti industriali e che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n 3286/80 relativo ai regimi d'importazione applicabili ai paesi a commercio di Stato.

Regolamento (CEE) n. 3450/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nela zona di 200 miglia nautiche situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regolamento (CEE) n. 3451/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo.

Regolamento (CEE) n. 3452/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n 2529/80 che stabilisce, per la campagna 1980/1981, le norme generali relative all'aiuto alla produzione per l'olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 3453/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3454/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3455/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3456/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica i regolamenti (CEE) n. 337/79, (CEE) n. 338/79 e (CEE) n. 358/79 in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3457/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1655/76 che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 3458/80 del Consiglio, del 17 dicembre 1980, *recante modifica del regolamento* (CEE) *n.* 2527/80 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Pubblicati nel n. L 360 *del* 31 *dicembre* 1980

(342/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 10/1981. Adeguamento del sovrapprezzo sul G.P.L. e norme relative al funzionamento della Cassa conguaglio per i trasporti di G.P.L.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 44 in data 28 ottobre 1977 relativo all'istituzione ed alle modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto;

Ritenuto che nel decorso anno si è verificato un notevole aumento dei costi *dei noli e delle importazioni* di gas di petrolio liquefatto, che si è ripercosso sulla situazione finanziaria della predetta Cassa conguaglio determinando uno squilibrio fra le entrate e le uscite;

Ritenuto che per consentire alla Cassa conguaglio di continuare a svolgere i suoi compiti istituzionali è necessario aumentare il sovrapprezzo fissato sul G.P.L. prodotto ed importato in Italia e stabilire altresì criteri idonei sia ad evitare sperequazioni nei costi di noleggio, che a costituire correttivi al provvedimento C.I.P. n. 44/1977 intesi ad ottenere un migliore e più efficiente funzionamento della Cassa conguaglio;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 27 febbraio 1981;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* il sovrapprezzo di L. 5 (lire cinque) su ogni kg di gas di petrolio liquefatto, comunque prodotto od importato in Italia, già fissato con il provvedimento C.I.P. n. 44/1977, è elevato a L. 15 (lire quindici).

Art. 2.

I rimborsi dei costi di trasporto via mare che saranno effettuati a decorrere dal 1° aprile 1981 sono subordinati al preventivo parere sulla congruità del costo del nolo, da richiedersi *alla Cassa conguaglio trasporto* G.P.L.

La Cassa conguaglio qualora ritenga che il costo del nolo, non sia congruo, lo comunica entro 48 ore alle società richiedenti; trascorso tale termine senza che le società ricevano comunicazioni, il nolo si intenderà ritenuto congruo.

Dal computo delle 48 ore sono esclusi i giorni di sabato e i festivi.

Art. 3.

In considerazione che compito precipuo della Cassa conguaglio è quello di agevolare l'immissione diretta al consumo nazionale di G.P.L., non sono ammessi al rimborso i quantitativi di G.P.L. *introdotti in una raffineria* al fine di subire una lavorazione, semilavorazione o miscelazione.

Art. 4.

Allo scopo di costituire un sistema informativo dal quale desumersi ogni notizia utile per controllare il versamento dei sovrapprezzi, la dislocazione delle produzioni, la resa ottenuta dalle stesse, e quanto altro, opportuno per la conoscenza del mercato del G.P.L., gli operatori comunicheranno con scadenze mensili alla Cassa conguaglio le quantità di G.P.L. giacenti all'inizio del mese, prodotte (da raffinerie insulari e continentali e da sottosuolo) importate, immesse in lavorazione, immesse al consumo, esportate, giacenti a fine mese.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(1272)

Provvedimento n. 11/1981. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1/1981 del 13 gennaio 1981;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980 che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 10/1981 del 27 febbraio 1981;

Considerato lo scarto esistente fra i ricavi medi ex-raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia rispetto a quelli riscontrati in Europa;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 27 febbraio 1981;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi dei prodotti appresso indicati sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:				
I.F. compresa	L./mc	679.924	654.544	286.535
I.F. esclusa	»	282.394	257.014	270.235
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA incluse	L./litro	870	835	370
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui; I.F. compresa IVA esclusa	»	705,15	679,15	305,15

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti di vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 di litri annui, ai gestori di P.V. « appoggiati » secondo la definizione riportata al paragrafo *A*), punto 3) del provvedimento n. 9/1980, nonchè le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema self-service.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DALL'AUTOTRAZIONE

1. — *Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse*:

	L./mc
Benzina super e prodotti assimilabili	282.394
Benzina normale e prodotti assimilabili	257.014
Gasolio e prodotti assimilabili	270.235
Petrolio e prodotti assimilabili	258.375

	L./tonn.
Olio combustibile viscosità a 50°C:	
fluidissimo fino a 3° E e prodotti assimilabili	283.000
fluido superiore a 3° E e fino a 5° E e prodotti assimilabili	243.190
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	240.460

2. — *Maggiorazioni per vendite da basi di approvvigionamenti interne* (distanza dalla costa superiore a 25 km):

	Dal 1° aprile al 30 settembre		Dal 1° ottobre al 31 marzo	
	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, semifluido L./tonn.	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna e da deposito interno (collegato alla costa con oleodotto)	1.000	1.150	2.000	2.300
b) da depositi interni collegati a raffineria interna con oleodotto:				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.400	1.600	2.300	2.800
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.000	2.300	2.900	3.450

3. — *Prezzi al consumo.*

3.1) Prodotti destinati al riscaldamento.

I comitati provinciali prezzi stabiliscono i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi vengono determinati sommando ai seguenti prezzi franco raffineria o deposito costiero comprensivi dell'imposta di fabbricazione: gasolio L./mc 286.535, petrolio L./mc 268.375, O.C. fluido L./tonn. 250.490, O.C. semifluido L./tonn. 246.710 le maggiorazioni di cui al punto 2) del presente capitolo nonchè la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotreno

botte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe dei trasporti riportate nella circolare C.I.P. prot. n. 13360 del 19 settembre 1980. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali e carenza di prodotti nella provincia i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando al valore di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa: a canistro . . . L. 535

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA: a canistro . . . . » 290

per margine al dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . . » 400

Il dettagliante è tenuto ad esporre ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
per consegne frazionate non superiori a litri 2.000 .	20.500	24.500
per consegne frazionate non superiori a litri 4.000 . .	19.100	23.000
per consegne di oltre 4.000 litri . .	16.700	20.000
per consegne in autotreno-botte	10.900	13.000

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

3.2) Prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca ed alla piccola marina.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) le seguenti maggiorazioni:

per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km . . . . . L./mc 3.600

da 31 a 70 km . . . . » 5.200

oltre 70 km . . . . » 7.900

per vendita al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianti di erogazione (pesca e piccola marina) tali prezzi possono essere maggiorati di L./mc 11.000;

per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente;

per « pesca e piccola marina » si intendono: *a*) le navi da pesca battenti bandiera italiana, senza alcun limite di stazza; *b*) tutte le altre imbarcazioni, escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a tonn. 500, che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c*) le unità della Marina militare con un limite di stazza lorda fino a tonn. 800.

Nei prezzi di cui sopra non sono compresi gli eventuali compensi al personale di dogana che devono essere documentati ed esposti separatamente in fattura.

3.3) Prodotti per altre destinazioni.

Per forniture franco domicilio del cliente, i prezzi di cui ai punti 1) e 2) possono essere maggiorati di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate, necessarie per effettuare la fornitura stessa, oltre che delle relative imposte di fabbricazione.

C) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita uno sconto per il passaggio a deposito costiero di quest'ultimi nella misura di L./mc 1.750 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi. Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione di prezzo ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

D) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente nè per il nolo di fusti o di canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegna di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./mc 1.750 per i carburanti e di L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili e per il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i C.P.P. esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali prezzi procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo.

Gli organi di controllo statali o comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme della disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamenti per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono nella fatturazione a peso riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina) C.1 (petrolio) e E.4 (gasolio) della tabella *A* del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto *E*) del provvedimento C.I.P. n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

E) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi devono essere corrispondenti a quelle riportate nelle tabelle C.U.N.A. appresso indicate:

benzina super	tabella C.U.N.A.	NC 623-01	del	19 febbraio 1981
benzina normale	» »	NC 620-01	»	19 febbraio 1981
gasolio motori	» »	NC 630-01	»	14 aprile 1977
petrolio motori	» »	NC 627-01	»	14 aprile 1977

Valgono inoltre le decorrenze di applicazione riportate nelle tabelle stesse.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa ex-raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela	L./tonn.	332.636
2) non inferiore al volume all'85% della miscela (propano commerciale)	»	344.636
3) inferiore in volume al 20% della miscela (butano commerciale)	»	329.636

I prezzi suindicati devono essere maggiorati di L./tonn. 15.000, quale sovrapprezzo dovuto alla Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatti, per la merce immessa in consumo sia per gli usi per i quali è stata assolta l'imposta di fabbricazione sia per gli usi esenti.

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto e di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa	L./kg	575
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 8% inclusa	»	730

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa	»	571
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 15% inclusa	»	737

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Fino al 30 marzo 1981 per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione o per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.500 (IVA compresa) per ogni bombola.

Dopo tale data i C.P.P. provvederanno, per l'area di loro competenza, ad adeguare i costi di trasporto in argomento alle varie esigenze di distribuzione locale anche mediante la determinazione di più compensi zonali che dovranno essere deliberati il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico il cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	575
al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, IVA esclusa	»	470,70

I prezzi di vendita dei carburanti a gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15° C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva a 15° C che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto per le spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(1273)

Provvedimento n. 12/1981. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che nell'assoggettare il metano al regime di «sorveglianza» da parte del C.I.P., ha indicato i criteri cui devono rispondere i prezzi, preferibilmente concordati con le organizzazioni più rappresentative degli utenti;

Visto l'accordo stipulato il 6 settembre 1979 tra la SNAM, l'ANCI, la FNAMGAV e l'ANIG presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che prevede di trasferire sul prezzo del metano 0,53 lire al metro cubo per ogni lira di aumento del prezzo al chilogrammo del gasolio e, con decorrenza 1° ottobre 1980, un ulteriore aumento di L./mc 10,2 con il contestuale trasferimento a tariffa dei predetti aumenti tenuto conto della quota perdita;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 52/1980 e 58/1980 rispettivamente del 30 settembre 1980 e del 31 ottobre 1980;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 17/1980 del 30 aprile 1980 relativo alla metodologia per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Considerate le direttive di politica energetica nazionale volte all'equilibrio dei prezzi tra le varie fonti energetiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di una aliquota integrativa di L./mc 24,912 pari a L./Mcal 2,738 in aggiunta al prezzo risultante dalla formula contrattuale vigente, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Le aziende distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le maggiorazioni alle tariffe vigenti nelle misure appresso indicate per le diverse distribuzioni tenuto anche conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato secondo quanto previsto al punto 1-a del provvedimento C.I.P. n. 17/1980:

1) gas naturale da metanodotto distribuito tale quale o miscelato, gas naturale da carri bombolai:

$$(\text{L./Mcal}) \frac{2{,}738}{C_{nc}}$$

ove C_{nc} è il coefficiente correttivo del gas non contabilizzato che assume i valori di cui al paragrafo 1-a del provvedimento n. 17/80;

2) gas manifatturati per i quali si utilizzano percentuali diverse di gas naturale miscelato e/o trattato:

$$(\text{L./Mcal})\ w' \frac{2{,}738}{C_{nc}} + w'' \frac{2{,}738}{C_{nc} \cdot 0{,}75}$$

dove w' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e usate in miscela, quale risulta dalla ultima domanda di revisione tariffaria presentata;

dove w'' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e sottoposte a trattamento termico, come da ultima domanda.

Al fine di ottenere i corrispondenti valori in lire a mc i valori ottenuti dalle formule di cui sopra devono essere moltiplicati per il potere calorifico superiore standard del gas distribuito (in Mcal/mc).

Le aziende distributrici, a mezzo reti urbane, di gas da metano, sono tenute a comunicare al Comitato interministeriale prezzi ed ai comitati provinciali prezzi competenti, i quali sorveglieranno sull'esatta applicazione del provvedimento, i valori aggiornati delle tariffe in applicazione del presente provvedimento entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(1274)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1981, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Bignami Emilio, residente in Codogno (d.n. Milano), dal 1° giugno 1981;

2) Loi Antonio, residente in Cagliari, dal 2 giugno 1981;

3) Monda Nicola, residente in Napoli, dal 10 giugno 1981;

4) Pignatti Gaetano, residente in Lodi (d.n. Milano), dal 23 giugno 1981;

5) Morghen Umberto, residente in Riva (d.n. Trento), dal 24 giugno 1981;

6) Chiaveri Pietro, residente in Melzo (d.n. Milano), dal 29 luglio 1981;

7) Valente Mariano, residente in Napoli, dal 31 luglio 1981;

8) Minelli Antonio, residente in Gubbio (d.n. Perugia), dal 14 agosto 1981;

9) Stella Giovannino, residente in Centuripe (d.n. Enna), dal 14 agosto 1981.

(1192)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi recati per l'esercizio 1980 dal fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.

Con deliberazione 11 dicembre 1980 i fondi recati per il 1980 dal fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti (legge n. 392/78), sono ripartiti nel modo seguente:

Regione	Ripartizione
Piemonte	2.758.911.000
Valle d'Aosta	43.511.000
Lombardia	4.528.960.000
Veneto	2.183.685.000
Friuli Venezia Giulia	592.238.000
Liguria	1.291.812.000
Emilia Romagna	1.896.482.000
Toscana	2.113.707.000
Umbria	382.259.000
Marche	638.406.000
Lazio	3.326.536.000
Abruzzi	598.379.000
Molise	108.782.000
Campania	5.079.096.000
Puglia	2.904.609.000
Basilicata	272.784.000
Calabria	1.256.519.000
Sicilia	3.342.904.000
Sardegna	618.170.000
	33.937.700.000
Trento	498.750.000
Bolzano	563.500.000
Italia	35.000.000.000

All'assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministero del tesoro. Le regioni relazioneranno al Ministero del tesoro ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica circa l'utilizzo delle somme annualmente assegnate.

(1193)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1980, registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 144, l'ing. Giuseppe Merlino, presidente del Registro italiano navale, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione dell'on. dott. Francesco Coniglio.

(1226)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Nomina del direttore generale della Azienda nazionale autonoma delle strade

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1981, registro n. 2 A.N.A.S., foglio n. 231, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e sentito il Consiglio dei Ministri, il dott. Antonio Soreca, dirigente generale (livello di funzionario *C*) del Ministero dei lavori pubblici, è nominato, con decorrenza 31 gennaio 1981, direttore generale (livello di funzione *B*) della Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

(1225)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Stefano Magra

Con decreto 10 gennaio 1981, n. 2492, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Magra segnato nel catasto del comune di S. Stefano Magra (La Spezia) al foglio n. 2 mappale 362, della superficie di mq 400, ed indicato nell'estratto catastale, rilasciato il 16 giugno 1980, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; che fa parte integrante del citato decreto.

(1129)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Teramo

Con decreto 9 gennaio 1981, n. 1463, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in sponda sinistra ex alveo del torrente Vezzola segnato nel catasto del comune di Teramo al foglio n. 61, particella n. 270, della superficie di mq 5.280 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 9 febbraio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Teramo, che fa parte integrante del citato decreto.

(1197)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Malalbergo

Con decreto 10 gennaio 1981, n. 2665, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di sponda dello scolo Riolo o Gandazzolo, segnato nel catasto del comune di Malalbergo (Bologna) al foglio n. 10, mappali 6 e 7 della superficie di are 4.22 ed indicato nel verbale di delimitazione con allegata planimetria, rilasciata il 1° agosto 1979, dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fanno parte integrante del citato decreto.

(1198)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Verbania

Con decreto 9 gennaio 1981, n. 2427, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del lago Maggiore, segnato nel catasto del comune di Verbania (Novara) al foglio n. 84, lettera *A*, della superficie di mq 716,04 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 14 luglio 1975, in scala: 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara, che fa parte integrante del citato decreto.

(1199)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di un terreno in comune di Galliera Veneta

Con decreto 10 gennaio 1981, n. 2557, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno facenti parte dell'ex alveo della Roggia Sperona segnati nel catasto del comune di Galliera Veneta (Padova) al foglio n. 7 mappali 319, 320, 321, 322, 323 e 324, della superficie complessiva di mq 290, ed indicati nell'estratto di mappa, rilasciato il 16 gennaio 1976, in scala 1:500 e 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

(1200)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pedavena

Con decreto 9 gennaio 1981, n. 2483, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in destra del torrente Colmeda segnato nel catasto del comune di Pedavena (Belluno) al foglio n. 20, mappali 8, 382 a (ora 506) e 383 della superficie di mq 157 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 6 agosto 1973, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

(1201)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Reggio Calabria

Con decreto 10 gennaio 1981, n. 2493, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Scaccioti, segnato nel catasto del comune di Reggio Calabria al foglio n. 4 mappale n. 1½ della superficie di mq 14.460 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 19 ottobre 1972, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del citato decreto.

(1202)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Integrazione della commissione per la pubblicazione delle opere di Leonardo da Vinci

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1980, registro n. 23 Beni culturali, foglio n. 18, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la commissione per la pubblicazione delle opere di Leonardo da Vinci è integrata come segue:

prof. Giulio Carlo Argan, prof. Cesare Brandi, prof. Domenico De Robertis, prof. Nando De Toni, prof. Paolo Galluzzi, prof. Luigi Firpo, prof. Corrado Maltese, prof. Carlo Pedretti, prof. Ezio Raimondi, membri.

E' nominato presidente della commissione il prof. Luigi Firpo.

Con successivo provvedimento ministeriale sarà assegnato alla commissione un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione, con l'incarico di segretario.

(1130)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 24 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1008,05	1008,05	1008,05	1008,05	1008 —	1008 —	1007,95	1008,05	1008,05	1008,05
Dollaro canadese	841,60	841,60	841 —	841,60	841,32	841,65	841,75	841,60	841,60	841,60
Marco germanico	479,38	479,38	480,60	479,38	479,30	479 —	479,35	479,38	479,38	479,40
Fiorino olandese	436,40	436,40	437,30	436,40	436,83	436,30	436,22	436,40	436,40	436,40
Franco belga	29,48	29,48	29,50	29,48	29,50	29,50	29,485	29,48	29,48	29,50
Franco francese	205,09	205,09	206 —	205,09	205,40	205 —	205 —	205,09	205,09	205,10
Lira sterlina	2257,20	2257,20	2264 —	2257,20	2260,95	2260 —	2256,80	2257,20	2257,20	2257,20
Lira irlandese	1767 —	1767 —	1758 —	1767 —	1767,50	—	1765 —	1767 —	1767 —	—
Corona danese	154,10	154,10	154,30	154,10	154,10	154,10	154,05	154,10	154,10	154,10
Corona norvegese	187,21	187,21	187,45	187,21	187,25	187 —	187,20	187,21	187,21	187,20
Corona svedese	219,53	219,53	219,50	219,53	219,4	220 —	219,56	219,53	219,53	219,55
Franco svizzero	529,10	529,10	530 —	529,10	529,82	528 —	528,30	529,10	529,10	529,10
Scellino austriaco	67,60	67,60	67,60	67,60	67,70	67,60	67,68	67,60	67,60	67,60
Escudo portoghese	16,90	16,90	17,90	16,90	17,95	17,35	17,80	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,763	11,763	11,68	11,763	11,75	11,70	11,76	11,763	11,763	11,75
Yen giapponese	4,863	4,863	4,86	4,863	4,85	4,85	4,855	4,863	4,863	4,85

Media dei titoli del 24 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,475
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,250
» 6 % » » 1971-86	74,900
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,900
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,800
» » » » 1- 7-1979/81	99,700
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	97,975
» » » » 1-10-1979/82	97,775
» » » » 1- 1-1980/82	98,750
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	97,950
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,350
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,225
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,725
» » » 12 % 1- 4-1982	95,500
» » » 12 % 1-10-1983	91,400
» » » 12 % 1- 1-1984	90,900
» » » 12 % 1- 4-1984	91,300
» » » 12 % 1-10-1984	91,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1008 —
Dollaro canadese	841,675
Marco germanico	479,365
Fiorino olandese	435,31
Franco belga	29,482
Franco francese	205,045
Lira sterlina	2257 —
Lira irlandese	1766 —
Corona danese	154,075
Corona norvegese	187,205
Corona svedese	219,545
Franco svizzero	28,70
Scellino austriaco	67,64
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	11,761
Yen giapponese	4,859

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 25 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1012,05	1012,05	—	1012,05	—	1022 —	1011,95	1012,05	1012,05	—
Dollaro canadese	845,90	845,90	—	845,90	—	846 —	846,30	845,90	845,90	—
Marco germanico	481,05	481,05	—	481,05	—	481 —	481 —	481,05	481,05	—
Fiorino olandese	435,98	435,98	—	435,98	—	436 —	435,30	435,98	435,98	—
Franco belga	29,558	29,558	—	29,558	—	29,50	29,52	29,558	29,558	—
Franco francese	205,78	205,78	—	205,78	—	205 —	205,60	205,78	205,78	—
Lira sterlina	2257,90	2257,90	—	2257,90	—	2270 —	2258,60	2257,90	2257,90	—
Lira irlandese	1775 —	1775 —	—	1775 —	—	—	1775 —	1775 —	1775 —	—
Corona danese	154 —	154 —	—	154 —	—	154 —	154,01	154 —	154 —	—
Corona norvegese	187,96	187,96	—	187,96	—	187 —	188,10	187,96	187,96	—
Corona svedese	220 —	220 —	—	220 —	—	220 —	220 —	220 —	220 —	—
Franco svizzero	529,55	529,55	—	529,55	—	528 —	530 —	529,55	529,55	—
Scellino austriaco	67,94	67,94	—	67,94	—	68 —	67,85	67,94	67,94	—
Escudo portoghese	17,75	17,75	—	17,75	—	17,50	18 —	17,75	17,75	—
Peseta spagnola	11,775	11,775	—	11,775	—	11,75	11,785	11,775	11,775	—
Yen giapponese	4,879	4,879	—	4,879	—	4,80	4,875	4,879	4,879	—

Media dei titoli del 25 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,575
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,250
» 6 % » » 1971-86	74,900
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,900
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,925
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	97,975
» » » » 1-10-1979/82	97,725
» » » » 1- 1-1980/82	98,750
» » » » 1- 3-1980/82	98,550
» » » » 1- 5-1980/82	97,950
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1980/82	98,050
» » » » 1- 8-1980/82	98,650
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,750
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,500
» » » 12 % 1- 4-1982	95,375
» » » 12 % 1-10-1983	91,350
» » » 12 % 1- 1-1984	90,975
» » » 12 % 1- 4-1984	91,235
» » » 12 % 1-10-1984	91,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1012 —
Dollaro canadese	846,10
Marco germanico	481,025
Fiorino olandese	435,64
Franco belga	29,539
Franco francese	205,69
Lira sterlina	2258,25
Lira irlandese	1775 —
Corona danese	154,005
Corona norvegese	188,03
Corona svedese	220 —
Franco svizzero	529,775
Scellino austriaco	67,895
Escudo portoghese	17,875
Peseta spagnola	11,78
Yen giapponese	4,877

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r.l. « Gamma », in Roma

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981 il dott. Giuseppe Niccolini è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo a r.l. « Gamma », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 18 luglio 1980, in sostituzione dell avv. Costantino Foglia che non ha accettato l'incarico.

(1127)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Nomina di componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto 12 febbraio 1981, del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, il prof. Giuseppe Falcone e il dott. Ferdinando Boccardelli sono stati nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, sino alla scadenza del quadriennio in corso.

(1109)

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 26 novembre 1980, n. 89.

Sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 25-30 gennaio 1980. Diritto del vedovo alla pensione di riversibilità.

Alle amministrazioni centrali dello Stato
Alle ragionerie centrali
Alle aziende autonome dello Stato
Alle prefetture
Alle intendenze di finanza
Ai provveditorati agli studi
Alle direzioni provinciali del tesoro
Alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Corte dei conti
Alle delegazioni regionali della Corte dei conti
Alla Direzione generale del tesoro
Alla Direzione generale delle pensioni di guerra

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 25-30 gennaio 1980 ha dichiarato, fra l'altro, illegittimo l'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordinava il diritto alla riversibilità della pensione a favore del marito, alla condizione che la moglie, dipendente o pensionata statale, fosse deceduta in data posteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Ai fini di un coordinato ed uniforme indirizzo applicativo della predetta sentenza, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la presente circolare si impartiscono le istruzioni che seguono.

Il dispositivo della sentenza, con la dichiarazione di illegittimità riferita esplicitamente alle parole del primo comma del citato art. 11 della legge n. 903 « deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge », indica inequivocabilmente che il diritto alla riversibilità della pensione va automaticamente esteso nei confronti dei vedovi il cui coniuge sia deceduto prima del 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della stessa legge n. 903.

Dalla dichiarata illegittimità della predetta norma deriva in primo luogo per il coniuge superstite di sesso maschile il diritto alla riversibilità della pensione fin dall'entrata in vigore della legge che tale diritto ha sancito in via generale.

Il predetto diritto, in precedenza formalmente escluso dalla legge, potrà essere concretamente riconosciuto solo a domanda degli interessati con la dichiarazione documentata che ricorrono le condizioni di legge per poter conseguire la riversibilità della pensione (inesistenza dello stato di separazione per colpa, conservazione dello stato vedovile, ecc.). Ovviamente, ferma rimanendo la imprescrittibilità del diritto a pensione, il termine di prescrizione dei ratei decorrerà dal momento in cui è sorto il diritto e cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1980).

Ciò premesso sul piano generale, si osserva che l'applicazione della sentenza, se non determina particolari problemi operativi quando unico superstite sia il coniuge, pone viceversa una serie di implicazioni nel caso in cui vi siano categorie di superstiti (genitori, collaterali) già legittimati alla riversibilità della pensione, in base alle preesistenti norme o nel caso in cui tale diritto sia già sorto in capo agli orfani minorenni ovvero agli orfani maggiorenni inabili.

Nella prima delle suesposte ipotesi, dovendosi ritenere prevalente il diritto del coniuge superstite alla riversibilità della pensione qualora il coniuge stesso produca domanda di pensione, va disposta la revoca della pensione fruita dagli altri superstiti essendo venute meno le condizioni previste per la concessione di detta pensione dagli articoli 83 e 84 del testo unico n. 1092/1973. Dalla data di efficacia della pronuncia di incostituzionalità della norma in argomento va pertanto disposto il recupero delle rate di pensione eventualmente erogate, mentre si devono intendere legittimamente fruite e quindi irripetibili le somme corrisposte tra la data di entrata in vigore della legge n. 903 (18 dicembre 1977) e quella del 7 febbraio 1980 giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nelle ipotesi di preesistenti pensioni a favore degli orfani minorenni o di quelli maggiorenni inabili, qualora occorra procedere al ripristino della pensione nei confronti del coniuge superstite, dovrà tenersi conto delle disposizioni che regolano la riversibilità della pensione nei casi di coesistenza o di concorso di orfani dalla insorgenza del diritto fissata al 18 dicembre 1977, operando i necessari conguagli sulla base della misura delle pensioni di riversibilità percentualmente fissata dall'art. 88 del testo unico n. 1092 del 1973 e con i criteri di ripartizione dell'indennità integrativa speciale eventualmente annessa alla pensione stabiliti dall'art. 99 del medesimo testo unico, anche nel caso in cui il vedovo non abbia diritto a detta indennità.

Si deve ritenere consentito in tal caso l'abbuono dell'indennità integrativa speciale eventualmente fruita dagli orfani alla suindicata data del 7 febbraio 1980.

Per la sistemazione contabile delle partite di pensione soggette a revoca o a modifica, allo scopo di evitare che, nelle more dell'adozione del relativo provvedimento, vengano corrisposte ai titolari somme che risulteranno in tutto o in parte non dovute, le direzioni provinciali del tesoro che amministrano le partite medesime, all'atto del ricevimento della domanda di riversibilità da parte del coniuge superstite, disporranno, in via cautelare e con effetto immediato, la cessazione dei pagamenti nei confronti dei genitori e dei collaterali, ovvero, qualora trattisi di orfani, la riduzione degli assegni in godimento nella misura percentuale stabilita dall'art. 88 del citato testo unico.

Agli stessi fini si invitano le amministrazioni centrali e gli uffici periferici, competenti a liquidare il trattamento di riversibilità in caso di decesso in servizio del dante causa, ad informare tempestivamente le predette direzioni provinciali delle domande di riversibilità da parte del coniuge superstite loro direttamente pervenute.

Si precisa infine che alla concessione della pensione di riversibilità in favore del coniuge deve farsi luogo con separato provvedimento da quello con cui si dispone la revoca del beneficio nei confronti di altro soggetto, la cui partita di pensione dovrà essere chiusa per cessazione del diritto. Occorrerà invece provvedere in unico contesto quando si debba procedere alla ripartizione della riversibilità con gli orfani compartecipi, atteso che i relativi trattamenti dovranno successivamente rimanere collegati, anche ai fini delle eventuali successive operazioni di accrescimento.

Il Ministro: ANDREATTA

(1205)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico, a nove posti di procuratore dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a nove posti di procuratore dello Stato.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono avere superato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

6) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 5), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e l'autenticazione della firma in calce.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono:

una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, nelle altre sedi che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, saranno indicate con successivo atto.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna di tale avviso.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 e 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le modifiche di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria;

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un avvocato dello Stato con classe di stipendio non inferiore alla terza, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonché da un magistrato di corte d'appello, da un avvocato o da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal presidente della corte d'appello, dal presidente del consiglio nazionale forense, dal competente rettore, nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.

Un procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 10.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori dello Stato, con lo stipendio annuo lordo L. 6.758.000, oltre gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 27 gennaio 1981

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1981
Registro n. 2, *foglio n.* 5

(1209)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a quattro posti di operatore tecnico per la specializzazione tessuti e arazzi nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi della regione Lazio.

Si avverte che il giorno 23 marzo 1981, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (aula *C*), la prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a quattro posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione dei tessuti e arazzi nel ruolo del personale della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 19 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1980.

(1179)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, ad un posto di operatore tecnico per la specializzazione discografia nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi della regione Lazio.

Si avverte che il giorno 26 marzo 1981, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (aula *D*), la prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, ad un posto di operatore tecnico in prova per la specializzazione della discografia nel ruolo del personale della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 14 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1980.

(1180)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a otto posti di operatore tecnico per la specializzazione oreficeria, glittica, avori e ambre, nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi delle regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana.

Si avverte che il giorno 26 marzo 1981, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (aula *C*), la prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a otto posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione della oreficeria, glittica, avori e ambre nel ruolo del personale della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 19 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1980.

(1181)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a cinque posti di operatore tecnico per la specializzazione meccanica fine e piccole riparazioni di apparecchiature elettroniche nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi delle regioni Lazio e Sardegna.

Si avverte che il giorno 4 aprile 1981, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (aula *C*), la prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a cinque posti di operatore tecnico in prova, per la specializzazione della meccanica fine e delle piccole riparazioni di apparecchiature elettroniche, nel ruolo del personale della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 16 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1980.

(1182)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a quattro posti di operatore tecnico per la specializzazione calcografia e plastici nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi della regione Lazio.

Si avverte che il giorno 6 aprile 1981, con inizio alle ore 8, avra luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (aula *C*), la prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a quattro posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione della calcografia e plastici, nel ruolo del personale della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 14 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1980.

(1183)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a undici posti di operatore tecnico per la specializzazione opere e manufatti metallici, armi antiche, nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi delle regioni Abruzzo e Molise, Campania, Emilia e Romagna, Lazio, Piemonte e Veneto.

Si avverte che il giorno 14 aprile 1981, con inizio alle ore 8, avra luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (aula *C*), la prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a undici posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione delle opere e manufatti metallici, armi antiche, nel ruolo del personale della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1980.

(1184)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a sei posti di operatore tecnico per la specializzazione meccanografia nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi delle regioni Campania e Lazio.

Si avverte che il giorno 11 aprile 1981, con inizio alle ore 8, avra luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (aula *C*), la prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a sei posti di operatore tecnico in prova, per la specializzazione della meccanografia, nel ruolo del personale della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 16 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1980.

(1185)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria, operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (terza categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo alle ore 7 del giorno 8 marzo 1981 nelle sedi appresso indicate:

terzo liceo scientifico, via A. Vivaldi, 60, Palermo;
liceo ginnasio «Umberto I», via F. Parlatore, Palermo;
liceo scientifico «G. Galilei», via Danimarca, 56 (traversa viale Strasburgo), Palermo;
istituto tecnico commerciale «F. Ferrara», via Sgarlata, 11, Palermo;
istituto tecnico per geometri «F. Iuvara», via Ingegneros, 33, Palermo;
istituto professionale di Stato per industria e artigianato «E. Ascione», via Leonardo da Vinci, 364, Palermo;
istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi», via Fazio, 1 (traversa via F. Ferri), Palermo;
scuola media «F. De Sanctis», via Caracciolo, 114, Catania;
scuola media «V. Bellini», via Messina, 438, Catania;
scuola media «Leonardo Grassi», corso Indipendenza, 10, Catania;
liceo «Maurolico Francesco», corso Cavour, Messina;
istituto tecnico industriale «Verona - Trento», via Ugo Bassi is. 148, Messina.

(1230)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (terza categoria, operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Bari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a *ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato* in prova (terza categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Bari alle ore 7,30 del giorno 8 marzo 1981 nelle sedi appresso indicate:

Università degli studi «facoltà di ingegneria», via Re David, 200.

(1231)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria, operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (terza categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Trieste alle ore 7,30 del giorno 8 marzo 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico «G. Oberdan», via P. Veronese, 1;
istituto «L. Da Vinci», via P. Veronese, 3.

(1234)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria, operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Torino).

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (terza categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Torino alle ore 8 del giorno 8 marzo 1981 nelle sedi appresso indicate:

scuola media «G. Matteotti», corso Sicilia, 40;
scuola media «A. Manzoni», via Giacosa, 25;
scuola media «N. Sauro», via Cassini, 94;
istituto professionale «G. Galilei», via Lavagna, 8;
istituto tecnico commerciale «L. Einaudi», via Braccini, 11;
istituto professionale «G. Plana», piazza Robilant, 5;
liceo classico «C. Cavour», corso Tassoni, 15;
scuola media «G. Pascoli», piazza Bernini, 5;
istituto salesiano «E. Agnelli», corso U. Sovietica, 312;
scuola media «Giovanni XXIII», via Nichelino, 7;
scuola media «VIII Marzo», via Coggiola, 22;
liceo classico «M. D'Azeglio», via Parini, 8;
scuola media «L.B. Alberti», via Tolmino, 40.

(1233)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (terza categoria, operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (terza categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Genova alle ore 8 del giorno 8 marzo 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico industriale « G. Giorgi », via Timavo, 63;

istituto tecnico « G.C. Abba », vico Chiusone, 1;

liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz;

liceo scientifico « G.D. Cassini », via Galata, 34-c;

scuola media di Stato « G. Parini », via Archimede, 46.

(1232)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

La prova scritta del concorso pubblico, per ttioli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 75, si svolgerà il giorno 11 aprile 1981 con inizio alle ore 8,30 presso l'Istituto tecnico industriale statale, via S. Marino, Teramo.

(1235)

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1980, avrà luogo nei giorni 30-31 marzo; 1-2 aprile; 8-9-10 aprile 1981, alle ore 9.

Il giorno 30 marzo 1981 da Achille Sergio a Caputi Enrico.

Il giorno 31 marzo 1981 da Caputo Luigi a Del Magno Nadia.

Il giorno 1° aprile 1981 da Di Blasio Anthony a Giovannone Paolo.

Il giorno 2 aprile 1981 da Giusti Berardino a Mastrolorenzo Giuseppe.

Il giorno 8 aprile 1981 da Melchiori Mauro a Pirulli Carlo.

Il giorno 9 aprile 1981 da Pompei Silvia Ferrara a Settimi Giuseppe.

Il giorno 10 aprile 1981 da Severini Loris a Zozzaro Paolantonio

I candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(1236)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di alcune sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

Con decreto del presidente della giunta regionale Lombardia 30 ottobre 1980, n. 440 San/CO, sono state stralciate dal bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1977, la condotta medica del comune di Valsolda e le condotte mediche consorziali: Gravedona, Consiglio Rumo, Dosso del Liro, Peglio, Introbio, Pasturo, Primaluna.

(1211)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1981, n. 1.

Modifica del secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51: « Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 9 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, è così modificato:

« Il servizio di coordinamento avrà anche compiti di sostegno e di collaborazione con gli organismi delle unità sanitarie locali ed è costituito da funzionari della Regione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 gennaio 1981

QUARTA

(1149)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1981, n. 2.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti (entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1978).

Art. 2.

Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta dal conto consuntivo del bilancio di L. 1.560.597.694.936 delle quali L. 910.933.247.273 sono state riscosse e versate L. 649.664.447.663 rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta stabilito dal conto consuntivo del bilancio di L. 1.467.453.646.288 di cui L. 1.201.548.839.834 sono state pagate e L. 265.904.806.454 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 1978 risulta stabilito dal conto consuntivo del bilancio come segue:

ENTRATE

Titolo I. — Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281	L. 169.286.148.578
Titolo II. — Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale; anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle regioni .	» 704.427.319.783
Titolo III. — Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da enti o aziende regionali	» 10.859.541.210
Titolo IV. — Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti .	» 5.038.595.388
Titolo V. — Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	» —
Titolo VI. — Entrate per le contabilità speciali	» 670.986.089.977
Totale entrate accertate nella competenza 1978	L. 1.560.597.694.936

SPESE

Parte 1ª. — Obiettivi funzionali . .	L. 40.597.197.941
Parte 2ª. — Obiettivi operativi . . .	» 755.870.358.370
Parte 3ª. — Contabilità speciali . . .	» 670.986.089.977
Totale spese impegnate nella competenza 1978	L. 1.467.453.646.288

Art. 5.

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1978 risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:

Entrate complessive accertate . .	L. 1.560.597.694.936
Spese complessive impegnate . . .	» 1.467.453.646.288
Avanzo finanziario gestione competenza 1978	L. 93.144.048.648

Art. 6.

Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 1977 e precedenti.

I residui attivi dell'esercizio 1977 e precedenti alla chiusura dell'esercizio 1978, risultano riaccertati dal conto consuntivo in .	L. 726.252.235.322
Dei quali furono riscossi nell'esercizio 1978	» 532.123.676.219
Rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978	L. 194.128.559.103

Art. 7.

I residui passivi dell'esercizio 1977 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 1978, risultano rideterminati dal conto consuntivo 1978 in	L. 618.959.193.658
Dei quali furono pagati nell'esercizio 1978	» 335.397.840.028
Rimasero da pagare al 31 dicembre 1978	L. 283.561.353.630

Art. 8.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1978 (art. 1)	L. 649.664.447.663
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 1977 e retro (art. 6) . . .	» 194.128.559.103
Residui attivi al 31 dicembre 1978 (di cui L. 453.430.212.707 depositate al 31 dicembre 1978 sul c/c fruttifero n. 444 acceso c/o la tesoreria centrale Stato)	L. 843.793.006.766

Art. 9.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (art. 1)	L. 265.904.806.451
Somme rimaste da pagare sui residui passivi dell'esercizio 1977 e retro (art. 7) .	» 283.561.353.630
Residui passivi al 31 dicembre 1978 . .	L. 549.466.160.084

SITUAZIONE DI CASSA

Art. 10.

Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 è determinato in L. 16.633.972.414 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 1977		+ L. 110.523.728.784
Residui riscossioni	L. 532.123.676.219	
Competenza	» 910.933.247.273	Totale + L. 1.443.056.923.492
Residui pagamenti	L. 335.397.840.028	
Competenza	» 1.201.548.839.834	Totale — L. 1.536.946.679.862
		Differenza — L. 93.889.756.370
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978		L. 16.633.972.414

Art. 11.

E' accertato nella somma di L. 310.960.819.096 l'avanzo complessivo di amministrazione riaccertato al termine dell'esercizio 1978 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 1978 presso la tesoreria regionale Banco di Napoli	L. 16.633.972.414
Residui attivi al 31 dicembre 1978	» 843.793.006.766
Totale . . .	L. 860.426.979.180
Residui passivi al 31 dicembre 1978	» 549.466.160.084
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1978	L. 310.960.819.096

Meno:

Voce			
a) avanzo finanziario utilizzato dal Bilancio 1979 (legge regionale 6 giugno 1979, n. 31 - pag. 99)		L. 120.335.659.907	
b) legge regionale n. 46 del 25 luglio 1979 (boll. 59/79) Presunto saldo finanziario attivo fondi FRAO al 31 dicembre 1978 - Istituisce cap. n. 157-*bis* « Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975 - 1976 - 1977 e 1978 (FRAO) »	L. 45.354.323.000		
c) legge regionale n. 73 del 30 novembre 1979 (boll. 89/79) Quota del presunto saldo finanziario attivo fondi FRAO al 31 dicembre 1978 - Istituisce cap. n. 156-*bis* « Finanziamento della spesa conseguente a convenzioni ospedali gestiti da enti ecclesiastici, case di cura private convenzionate anni 1977 e 1978 »	L. 1.788.206.000		
d) legge regionale n. 74 del 10 dicembre 1979 (boll. 90/79) Quota parte del saldo finanziario attivo presunto fondi FRAO al 31 dicembre 1978 - Istituisce cap. n. 157-*ter* « Integrazione spesa corrente agli enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975 - 1976 - 1977 e 1978 (FRAO) » L. 420.690.641 Cap. 160 « Finanziamento spesa per la gestione dell'assistenza ospedaliera ex FRAO » L. 600.000.000 Cap. 376-*bis* « Finanziamento spesa per l'aggiornamento e la formazione professionale in campo sanitario e indennità ai tirocinanti anni 1976 - 1977 - 1978 » L. 1.200.000.000 =	L. 2.220.690.641		
e) legge regionale n. 75 del 10 dicembre 1979 (boll. 90/79) Presunto saldo finanziario attivo fondi al 31 dicembre 1978 - Istituisce cap. n. 154-*bis* « Spese per attrezzature e impianti servizi generali, economali e tecnici degli ospedali FRAO - Quota 1978 » L. 2.068.355.446 Cap. 158-*bis* « Manutenzione straordinaria e ristrutturazioni interne dei presidi dipendenti da enti ospedalieri FRAO - Quota 1978 » L. 1.397.994.509 =	L. 3.466.329.955		
f) legge regionale n. 2 del 3 gennaio 1980 (boll. 1/80) Quota parte del presunto saldo finanziario positivo alla chiusura del 1978 - Istituisce cap. n. 404-*bis* « Interventi per l'ONMI legge n. 698/1975 saldo anno 1977 (c.n.i.)	L. 729.774.007		
g) legge regionale n. 78 del 21 giugno 1980 (boll. 49/80) Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1978 - Istituisce cap. 14113 (c.n.i.) Fondo per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette artigiane esercenti attività commerciali »	L. 300.000.000	L. 53.859.343.603	
h) riporti di fondi statali a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 17/77 . .		L. 116.765.816.586	L. 290.960.819.096
Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 1978			L. 20.000.000.000

Art. 12.

Sono approvati i conti consuntivi dell'esercizio finanziario 1978 dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia e della gestione speciale «Riforma fondiaria» (allegati *A* e *B*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 gennaio 1981

QUARTA

(Omissis).

(1150)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1980, n. 37.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stato di previsione dell'entrata della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge, è approvato in L. 700.125.000.000 in termini di competenza e in L. 737.390.000.000 in termini di cassa.

Art. 2.

Lo stato di previsione della spesa della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge, è approvato in L. 700.125.000.000 in termini di competenza e in L. 737.390.000.000 in termini di cassa.

Art. 3.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della provincia per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Le spese per le quali la giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'art. 18 della legge provinciale di contabilità, sono descritte nell'allegato al bilancio n. 1.

La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l'anno finanziario 1981, nell'importo di L. 3.400.000.000 in termini di competenza e in L. 3.400.000.000 in termini di cassa.

Art. 5.

Le spese per le quali la giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'art. 20 della legge provinciale di contabilità sono descritte nell'allegato al bilancio n. 2.

Art. 6.

Le voci da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 22 della legge provinciale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1981, sono indicate negli allegati al bilancio n. 3 e n. 4.

Art. 7.

E' approvato il bilancio della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi per l'anno finanziario 1981, allegato al bilancio della provincia.

Art. 8.

E' approvato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge provinciale di contabilità, il bilancio pluriennale per il triennio 1981-83 della provincia autonoma di Bolzano, allegato alla presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige; entrerà in vigore il 1° gennaio 1981 oppure il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, qualora successivo a tale data, ed avrà effetto dal 1° gennaio 1981. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 dicembre 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* MAROTTA

(Omissis).

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1980, n. 38.

Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno finanziario 1981 e per il triennio 1981-83 (legge finanziaria)

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Quantificazione e autorizzazione di spese per l'anno 1981 *e per il biennio* 1982-83

1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1981, rispettivamente nel bilancio pluriennale 1981-83 per il biennio 1982-83, per l'attuazione di leggi provinciali o regionali che demandano alla legge di bilancio la determinazione degli stanziamenti annualmente occorrenti e le spese per l'ulteriore esecuzione di leggi provinciali, regionali o statali, i cui termini di applicazione siano scaduti o la cui portata finanziaria sia esaurita in precedenti esercizi sono autorizzate nella misura indicata nell'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Spese per i servizi antincendi

1. E' autorizzata per l'anno finanziario 1981 l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, in misura di lire 955 milioni, per l'assegnazione alla sezione provinciale della cassa regionale antincendi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e per contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

2. La sezione provinciale della cassa regionale antincendi è autorizzata per l'anno 1981 ad integrare, a carico del proprio bilancio, le sovvenzioni previste dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, concernenti il finanziamento delle spese correnti dei bilanci dei corpi volontari dei vigili del fuoco, regolarmente istituiti, nelle misure indicate dal secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25.

Art. 3.

1. E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 350 milioni per interventi straordinari a favore delle popolazioni residenti nei comuni delle regioni Campania e Basilicata, colpite dal terremoto del novembre 1980.

2. La spesa di cui al precedente comma sarà erogata come segue:

lire 50 milioni, quale sussidio a carico del bilancio della sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, a favore dell'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, per gli interventi urgenti dalla stessa disposti in favore dei territori colpiti dal terremoto;

lire 300 milioni, quale contributo a carico del bilancio provinciale, per la realizzazione nei suddetti territori di un'opera che la giunta provinciale individuerà in comune accordo con le autorità locali.

Art. 4.

Istituti per l'educazione musicale

1. Per gli scopi di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, le erogazioni a favore dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e latina e dell'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana, sono stabilite per l'anno 1981 nell'importo rispettivamente di lire 1.600 milioni e di lire 300 milioni, a carico degli stanziamenti per l'attuazione della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, autorizzati al precedente art. 1.

Art. 5.

1. In attesa di una regolamentazione organica della materia con legge provinciale, è autorizzata per l'anno finanziario 1981 l'erogazione di un sussidio straordinario di lire 150 milioni all'Unione provinciale dei gruppi sportivi scolastici per lo svolgimento di attività sportive relative all'anno scolastico 1980-81.

2. La spesa indicata al comma precedente farà carico agli stanziamenti per l'attuazione delle leggi provinciali 5 settembre 1975, n. 49, e 12 dicembre 1978, n. 59, art. 15, autorizzati al precedente art. 1.

Art. 6.

Consorzio per l'aeroporto

1. E' autorizzata per l'anno finanziario 1981 l'erogazione di un contributo di lire 8 milioni al consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso.

Art. 7.

Spese per l'assistenza sanitaria

1. Fino a quando non saranno emanate le apposite leggi provinciali per l'attuazione della riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i relativi stanziamenti nel bilancio per l'anno 1981 saranno iscritti sui capitoli afferenti le singole spese, come indicate nell'allegata tabella *A* e utilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 8.

Spese pluriennali

1. Per le spese relative ad interventi o opere ai sensi delle leggi provinciali 28 agosto 1976, n. 39 (depurazione acque di rifiuto), 14 dicembre 1974, n. 38 e 23 dicembre 1976, n. 57 (smaltimento rifiuti solidi), 30 luglio 1977, n. 27 (autorimessa per autobus), 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche e 25 novembre 1978, n. 52 (interventi nel settore dell'edilizia abitativa), la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della provincia nei limiti dell'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati nel triennio dall'art. 1 della presente legge e nel rispetto del disposto dell'art. 7 della legge provinciale di contabilità.

Art. 9.

Reiscrizione in bilancio di stanziamenti di spesa pluriennale

1. In relazione a quanto disposto con l'art. 78, secondo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, le annualità relative ai limiti d'impegno autorizzati o assunti in bilancio in base ai provvedimenti legislativi indicati nell'annessa tabella *B* e iscritte nei bilanci della provincia per gli anni 1977 e precedenti, se in tutto o in parte non pagate alla scadenza dello esercizio finanziario 1980, costituiscono economia di spesa, ivi comprese le annualità eventualmente stanziate a tutto l'anno 1980 incluso, e come tali concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio 1980.

2. Le annualità o quote di annualità di cui al comma precedente, a modifica di quanto disposto dai predetti provvedimenti legislativi, sono reiscritte nei bilanci della Provincia come segue:

per l'anno 1981, nell'importo ritenuto necessario per far fronte agli impegni assunti in via amministrativa, come indicato nella citata tabella *B*;

per gli anni successivi, fino alla scadenza indicata nella stessa tabella *B*, nell'importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti e comunque in misura non superiore a quella da iscrivere nel bilancio per l'anno 1981.

3. La ragioneria della provincia provvederà a rideterminare gli impegni di spesa assunti in via amministrativa sui limiti d'impegno indicati al primo comma, a termini dell'art. 50, ultimo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, secondo la diversa iscrizione in bilancio delle relative annualità disposta in attuazione del presente articolo.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 420.119 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede con una quota di pari importo delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti dalle entrate iscritte nel bilancio per il medesimo esercizio finanziario secondo le seguenti indicazioni:

per lire 53.535 milioni con la quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1980 applicata al bilancio;

per lire 366.584 milioni con una corrispondente quota delle entrate previste alla categoria 3 del titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata.

2. Al complessivo onere di lire 549.464 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 9 della presente legge per gli anni 1982 e 1983 si provvede con una quota di pari importo delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della provincia.

Art. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, entrerà in vigore il 1° gennaio 1981 oppure il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, qualora successivo a tale data, e avrà effetto dal 1° gennaio 1981. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 dicembre 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(*Omissis*).

(1113)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810590)